

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART.15 Legge 241/90**

**TRA**

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, con sede legale in Torino 10124, via Verdi n. 8, C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, rappresentato dal Prof. Massimo Terzolo, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15/02/2024;

**E**

ANCI Piemonte, organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, C.F. 80097160016 con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria 12, rappresentata dal Presidente, Andrea Corsaro, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di ANCI Piemonte ed autorizzato alla stipula del presente atto;

### **PREMESSO CHE**

- in data 21/08/2023 è stata notificata l'avvenuta selezione del progetto SPOKI - Sports orientation for kids (Allegato n. 1), presentato in risposta al bando Sport 2023 (ERASMUS-SPORT-2023), di cui ANCI Piemonte è partner (GRANT AGREEMENT SPOKI - Project n. 101130123);
- la Città di Cuneo, partner associato del progetto, ha proposto di realizzare una parte delle attività presso le scuole primarie di primo grado di sua competenza, avvalendosi della collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, dipartimento di riferimento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione Motoria e delle Attività Adattate (LM67) di Torino;
- l'Università di Torino, già in fase di progettazione ha contribuito con le proprie expertises a delineare la strutturazione della fase pilota sul territorio cuneese (di cui al WP 4 del progetto), facendo pervenire al capofila del progetto una lettera di endorsement a firma del Rettore (Allegato n. 2) in cui ha evidenziato disponibilità ad essere coinvolta nel progetto, in quanto è interesse dell'Università "to pursue the Third Mission by generating knowledge outside academic environments to benefit primary school activities";
- è pertanto interesse comune delle parti collaborare al fine di realizzare le attività oggetto del progetto SPOKI, i cui obiettivi sono ampiamente ricollegabili alle rispettive missioni istituzionali;

### **CONSIDERATO CHE**

- L'obiettivo di questo progetto è implementare il comprovato metodo di orientamento sportivo "SportKompas", sviluppato presso l'Università di Gent nel 2011 in Belgio, nelle scuole primarie delle città europee, che permette ai bambini tra gli 8 e i 10 anni di scoprire quali sono gli sport più adatti a loro;
- con questo progetto, ANCI Piemonte, insieme alla Città di Cuneo, mira a:
  - avere un impatto sociale sulla partecipazione sportiva, sulla prevenzione per la salute, sul benessere;
  - coinvolgere più bambini nello sport in base alla loro motivazione e capacità;
  - ridurre l'abbandono nelle società sportive;
  - migliorare le capacità di movimento dei bambini;
  - facilitare l'integrazione sociale;
  - sensibilizzare i comuni e le scuole del territorio piemontese sul tema del corretto orientamento alla pratica sportiva fin dai primi anni di vita;

### **ATTESO CHE**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le Pubbliche Amministrazioni,

- stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi scritti per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale;
- la determina n. 7/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) e l'Atto 17/06/2015 AG 50/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, chiariscono che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:
    - l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
    - alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
    - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
    - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici;

### **PRECISATO CHE**

- Il progetto si articola in cinque pacchetti di lavoro (WP):
  - WP1 - Project management (di competenza di ANCI Piemonte)
  - WP2 - Knowledge transfer, nel quale Sportamundi, capofila e ideatore di "SportKompas", formerà i rappresentanti dei partner di progetto all'utilizzo dello strumento;
  - WP3 - Develop solution, nel quale "SportKompas" verrà adattato ai diversi contesti locali dei partner;
  - WP4 - Implementation, nel quale "SportKompas" verrà testato nelle scuole dei partner di progetto (per quanto riguarda ANCI Piemonte, nelle scuole selezionate dal Comune di Cuneo), con un primo step pilota che coinvolgerà 20 studenti (entro novembre 2024) e con un secondo step che coinvolgerà 200 studenti (entro giugno 2025);
  - WP5 - Dissemination (di competenza di ANCI Piemonte).
- La collaborazione del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche si colloca:
  - nell'ambito del WP2 - Knowledge transfer: partecipazione di un docente alla formazione prevista dal capofila
  - nell'ambito del WP3 - Develop solution: contributo alla messa a punto dello strumento per il contesto italiano / regionale;
  - nell'ambito del WP4 - Implementation: realizzazione pratica del test, nelle due fasi, così come previsto dal progetto.

### **PRESO ATTO CHE**

- nell'ambito della collaborazione di cui al presente accordo, si prevede:
  - il contributo del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche e nello specifico del prof. Gennaro Boccia alla realizzazione dei WP 2,3 e 4, come sopra esplicitata;
  - l'attivazione di n. 1 Borsa di Studio di Ricerca per individuare, tramite concorso pubblico, una risorsa che:
    - sarà formata all'utilizzo dello strumento SportKompas, a cura del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche;
    - coordinerà lo svolgimento della batteria di test nelle scuole selezionate dal Comune di Cuneo, sotto la supervisione del docente individuato;
- tramite la stesura del seguente accordo tra amministrazioni pubbliche ex art. 15 della L. 241/90, le parti

intendono collaborare per realizzare le iniziative sopra esposte;

### **Si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'accordo**

Il presente Accordo ha per oggetto la definizione delle attività da realizzare e delle regole della collaborazione tra le Parti, al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto SPOKI, collegati ai WP 2,3 e 4, entro le tempistiche stabilite dal Grant Agreement (deliverables di progetto da consegnare entro termini prestabiliti).

#### **Art. 2- Attività in collaborazione**

1. Partecipazione alla formazione erogata dal capofila del progetto SPOKI;
2. Contributo alla messa a punto dello strumento per il contesto italiano/regionale;
3. Realizzazione del test:
  - a. Fase pilota, 1-3 scuole, 20 bambini
  - b. Raccolta feedback e report
  - c. Implementazione, 200 bambini
  - d. Analisi e Report risultati

#### **Art. 3 - Impegni del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche**

Il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche si impegna a realizzare le attività indicate all'art. 2, dalla sottoscrizione del presente accordo fino alla scadenza del progetto (inizio:01/01/2024; termine:31/12/2025), mettendo a disposizione le proprie expertises e nello specifico le competenze del prof. Gennaro Boccia. Al fine di realizzare l'attività n. 3 indicata all'art. 2, il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche si impegna a reclutare entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo un borsista di ricerca, dotato di CV idoneo allo svolgimento delle attività richieste, a seguito di selezione pubblica.

#### **Art. 4 - Impegni di ANCI Piemonte**

ANCI Piemonte si impegna a realizzare le attività indicate all'art. 2 e inoltre a:

- garantire l'organizzazione logistica necessaria per l'espletamento delle attività di cui sopra;
- riconoscere, a titolo di rimborso delle spese, il trasferimento della somma di euro 22.800,00 IVA esente ex art. 4 e 10 DPR 633/1972, al fine di coprire:
  - A. l'erogazione al borsista (selezionato a seguito di concorso pubblico) della borsa di studio di ricerca (€ 19.000 circa) di cui in premessa;
  - B. il rimborso delle spese di partecipazione del docente alle riunioni di formazione sullo strumento "SportKompas" (e ad eventuali altre riunioni di coordinamento in presenza che ANCI riterrà opportuno organizzare);
  - C. il rimborso delle spese di partecipazione del docente e del borsista agli incontri in presenza nelle scuole di Cuneo dedicati alle attività di test (quantificabili in circa 10 giornate lavorative).

La somma di € 22.800,00 è comprensiva dei costi indiretti calcolati nella misura forfettaria pari al 9% dell'importo totale, in favore dell'Ateneo.

#### **Art. 5 – Modalità di rendicontazione e fase della liquidazione della spesa**

Il trasferimento complessivo pari a euro 22.800,00 (ventiduemilaottocento/00) IVA esente ex art. 4 e 10 DPR 633/1972, sarà liquidato da ANCI Piemonte in due tranches:

- la prima tranche, a titolo di anticipo pari a euro 11.400,00 entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, a fronte di presentazione di nota di debito;
- la seconda tranche, pari a euro 11.400,00 al termine delle attività e dietro presentazione di nota di debito

e relazione sull'attività svolta.

Al termine del progetto, il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche provvederà a fornire un dettagliato resoconto delle spese sostenute, comprensivo dei costi indiretti.

Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: conto di contabilità speciale n. 0037135 - Sezione Provinciale di Torino - Banca d'Italia IBAN: IT04X0100003245114300037135 intestato a Amministrazione Centrale - Università degli Studi di Torino

#### **Art. 6 - Durata dell'Accordo**

L'accordo ha validità dalla data della firma da parte dell'ultimo firmatario fino al 31/12/2025. Fin da ora si prevede la possibilità di prorogare il presente Accordo, previa comunicazione scritta tra le parti.

#### **Art. 7 – Recesso**

Le parti potranno recedere dagli impegni assunti con il presente Accordo con un preavviso di 60 giorni: in tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso e il relativo rimborso delle spese.

#### **Art. 8 - Elezione di domicilio**

Le Parti, ai fini della presente Convenzione e di ogni e qualsiasi comunicazione a essa relativa, eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. In mancanza di tale comunicazione ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto, si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte inadempiente, pur se non pervenuta.

#### **Art. 9 - Foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione del presente Accordo. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

#### **Art. 10 – Riservatezza**

I dati utilizzati per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione non possono essere comunicati a terzi se non previo consenso scritto delle parti dell'Accordo di Collaborazione e delle eventuali altre amministrazioni e soggetti interessati.

#### **Art. 11 - Osservanza della normativa nazionale e comunitaria**

Le Parti si impegnano a osservare la normativa nazionale e comunitaria che si renda applicabile nell'attuazione del presente Accordo. In particolare, le Parti si impegnano a rispettare la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ove necessario nei rapporti tra di loro.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e nel rispetto della disciplina prevista nel G.D.P.R - Regolamento 2016/679, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente Accordo esclusivamente per gli scopi a esso afferenti e con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo agli interessati.

Inoltre, in riferimento ai dati dei minori che saranno coinvolti nelle attività previste dal progetto SPOKI, ANCI Piemonte assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR e si impegna a nominare

l'Università di Torino- Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Responsabile Esterno per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Allegato n. 3).

### **Art.13 - Uso dei Loghi e Proprietà intellettuale**

Le Parti si danno reciprocamente atto circa la possibilità di richiedere l'utilizzo delle proprie denominazioni e loghi per le attività di comunicazione agli Enti. In riferimento al logo dell'Università degli Studi di Torino, ANCI Piemonte si impegna a presentare richiesta scritta e motivata di utilizzo al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche che sottoporrà tale richiesta all'autorizzazione del Rettore. E' escluso l'utilizzo del logo dell'Università degli Studi di Torino in assenza di tale autorizzazione.

I servizi che saranno proposti agli Enti Locali, e la relativa documentazione di progetto, rimarranno di esclusiva proprietà di Regione Piemonte salvo nei casi espressamente individuati da entrambe le Parti. I risultati del progetto sono di proprietà di ANCI Piemonte, fatto salvo il diritto dell'Università di Torino – Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche di utilizzarli ai fini di presentare pubblicazioni scientifiche (con indicazione dei dati in forma assolutamente anonima e aggregata).

### **Art. 14 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Entrambe le Parti dichiarano di essere dotate di adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività previste nel presente Accordo, in qualunque sede esse siano svolte, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo i criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche/integrazioni.

### **Art. 15 - Regime fiscale**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni ed è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B, del D.P.R. n.642/1972 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per ANCI Piemonte

Il Presidente - Andrea Corsaro

Per il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino

Il Direttore - prof. Massimo Terzolo

Allegati:

1. GRANT AGREEMENT SPOKI Project n. 101130123
2. Lettera di endorsement a firma del Rettore (17/03/2022)
3. Nomina a Responsabile Esterno per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR